

RILEVATO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 23/11/2015 il Tribunale per i minorenni di Roma giudicava [REDACTED] colpevole dei reati di cui agli artt. 61, n. 3, 81, comma primo, 589, commi secondo e terzo, cod. pen., 116 C.d.S., così qualificati i fatti contestati ai capi A e B, relativi all'omicidio colposo di [REDACTED], alle lesioni personali gravi di [REDACTED]

[REDACTED] e [REDACTED] nonché ai reati collegati, condannandolo – ritenuta prevalente sulla contestata aggravante l'attenuante per la minore età – alla pena di anni sei di reclusione.

L'[REDACTED] inoltre, veniva assolto dal reato di cui all'art. 337 cod. pen., ascrittogli al capo A, ai sensi dell'art. 530 cod. proc. pen., perché il fatto non sussiste.

2. Con sentenza emessa il 24/02/2016 la Corte di appello, Sezione per i minorenni, di Roma, pronunciandosi sulle impugnazioni proposte dall'imputato e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, in riforma della decisione appellata, ritenuta la responsabilità dell'[REDACTED] per i reati originariamente contestati ai sensi degli artt. 81, 110, 337, 575, 581, 582, 583, comma primo e 585, in relazione agli artt. 61, n. 2 e 576, n. 1, cod. pen., condannava [REDACTED] – concesse le attenuanti generiche e la diminvente per la minore età – alla pena di anni dieci e mesi quattro di reclusione.

L'[REDACTED] inoltre, veniva interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

L'imputato, infine, veniva assolto dal reato ascrittogli ai sensi dell'art. 116 C.d.S. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

3. Da entrambe le sentenze di merito emergeva che il 27/05/2015, intorno alle ore 19.35, l'[REDACTED] mentre era in compagnia della consorte minorenni [REDACTED] e dei familiari maggiorenni [REDACTED] e [REDACTED] – rispettivamente padre e fratello del ricorrente – e si trovava alla guida di un'autovettura [REDACTED] opponeva resistenza al controllo su strada eseguito dall'equipaggio della Volante 9 della Questura di Roma. Dopo essersi sottratto al controllo di polizia, l'[REDACTED] intraprendeva una rocambolesca fuga tra le arterie urbane del quartiere [REDACTED] di Roma, superando diverse intersezioni stradali nelle quali erano posizionati alcuni semafori, non rispettando i segnali rossi di arresto, travolgendo numerosi passanti e violando la normativa vigente in materia di circolazione stradale.

Nel corso della fuga per le arterie urbane del quartiere Aurelio, l'imputato investiva nove persone – e segnatamente [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] che stavano attraversando le strade percorse dall'autovettura [REDACTED] guidata dall'[REDACTED] procurando loro le lesioni personali gravi compiutamente descritte al capo B.

Durante la fuga stradale, inoltre, l'[REDACTED] investiva [REDACTED] che veniva sbalzata sul tetto della sua autovettura, alla quale rimaneva aggrappata, per poi essere proiettata violentemente contro il manto stradale e travolta dallo stesso veicolo che proseguiva nella fuga, noncurante della sua presenza a terra.

La ricostruzione degli accadimenti criminosi non è contestata nel suo svolgimento dinamico, essendo pacifico che, al momento del controllo stradale attivato dalla Volante 9 della Questura di Roma, l'imputato fosse alla guida della sua autovettura, all'interno della quale trasportava la moglie, il fratello maggiore e il padre, il quale ultimo viaggiava nel sedile anteriore del veicolo condotto dall'[REDACTED]. Si accertava, in tale contesto, che l'imputato guidava abitualmente la vettura a bordo della quale commetteva i fatti illeciti in contestazione, nonostante fosse un soggetto minorenni, sprovvisto, in quanto tale, di patente di guida.

La fuga in questione aveva inizio in Via [REDACTED] quando l'[REDACTED] viaggiando a bordo dell'autovettura [REDACTED] non rispettava l'intimazione a fermarsi impostagli dai componenti della pattuglia della Questura di Roma di cui si è detto; nel sottrarsi all'intimazione impostagli dagli agenti di polizia, il ricorrente non rispettava il segnale rosso del semaforo ubicato nella predetta arteria stradale, in prossimità del luogo dove stazionava l'autovettura di servizio della Polizia di Stato.

Sottrattosi in tal modo alla fuga, l'imputato imboccava la Via [REDACTED] [REDACTED] nei pressi della stazione "Battistini" della Linea metropolitana A – che superava senza rispettare il segnale rosso del semaforo ubicato in quella arteria urbana, nonostante che, in quel momento, numerosi pedoni stessero attraversando la strada; i pedoni, in tal modo, venivano travolti dalla vettura condotta dall'[REDACTED]; due di questi pedoni venivano sbalzati in aria dal veicolo condotto dal ricorrente, il quale non si fermava per soccorrere le vittime e proseguiva la sua marcia, allontanandosi dal luogo dell'impatto, in conseguenza del quale perdeva la vita [REDACTED]

L'[REDACTED] proseguiva la sua fuga, svoltando verso Via [REDACTED] percorrendola in direzione del Grande Raccordo Anulare e oltrepassando

l'incrocio con la Via [REDACTED] a questo punto, il veicolo invadeva il marciapiede e terminava la sua corsa, essendo entrato in collisione con un'autovettura Fiat 500 incrociata occasionalmente e riportando danni tali da non potere ripartire.

L'imputato, quindi, scendeva dal veicolo e si dava alla fuga insieme al fratello, [REDACTED], andandosi a nascondere in una zona boschiva ubicata nelle vicinanze del luogo di arresto della sua autovettura; in quell'area, [REDACTED] rimaneva alcuni giorni, fino a quando, l'01/06/2015, si costituiva presso la Questura di Roma.

Nell'immediatezza del fatto, la moglie dell'imputato, [REDACTED] anch'essa minorenni, veniva arrestata mentre tentava di fuggire; invece, il padre del ricorrente, [REDACTED] si allontanava a piedi dal luogo dell'arresto del veicolo, rientrando nel capo Rom dove abitava senza essere intercettato dalle forze dell'ordine.

La vicenda delittuosa veniva accertata attraverso l'acquisizione delle deposizioni delle persone offese [REDACTED]

[REDACTED] tali testimonianze, a loro volta, venivano correlate alle dichiarazioni rese dai testi [REDACTED]

[REDACTED]
alle cui propalazioni ci si riferiva analiticamente nelle pagine 6-8 della decisione in esame.

3.1. In questa cornice probatoria, deve evidenziarsi che le decisioni di merito divergevano sotto due profili inerenti la ricostruzione degli accadimenti criminosi, riguardanti la velocità dell'autovettura condotta dall'[REDACTED] e l'inquadramento della sua condotta omicida, di cui occorre dare separatamente conto.

Quanto al dato dinamico relativo all'elevata velocità del veicolo condotto dall'[REDACTED], deve rilevarsi che tale elemento probatorio veniva valorizzato dalla sola sentenza di appello, che lo riteneva dimostrato sul presupposto che le persone offese [REDACTED] nonostante la drammaticità degli avvenimenti che li aveva coinvolte, non ricordavano nulla di quanto era loro accaduto. Per questa ragione, alle deposizioni di tali soggetti processuali, nella decisione di appello, non si faceva alcun riferimento.

Secondo la Corte territoriale, militavano in questa direzione anche gli esiti degli accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi eseguiti dalla Polizia di Roma Capitale, dai quali emergeva che dal punto dell'impatto con la vittima deceduta, [REDACTED] a quello dove il corpo veniva ritrovato intercorrevano novanta metri lineari; tale dato veniva correlato a un ulteriore elemento

valutativo, costituito dal fatto che, sul tratto stradale dove si era verificato l'investimento della vittima, non veniva repertato alcun segnale di frenata del veicolo condotto dall'imputato; si riteneva, infine, dimostrativa dell'elevata velocità dell'autovettura condotta dall'██████████ la circostanza che il veicolo, nell'impatto finale, riportava notevoli danni, che risultavano altamente indicativi, se si considera che il mezzo contro cui si scontrava – e che ne determinava l'arresto – era una Fiat 500.

L'elevata velocità con cui il mezzo dell'imputato procedeva nel corso della fuga in questione assumeva un'elevata valenza sintomatica anche alla luce del fatto che l'██████████ percorreva il tratto stradale nel quale si verificavano gli investimenti pedonali in un orario di punta, approssimativamente compreso tra le 19.30 e le 20 del 27/05/2015, procedendo lungo arterie viarie ad alta densità di traffico, vicine a un polo ospedaliero e al capolinea di una linea ferroviaria metropolitana.

Occorre, infine, osservare che, secondo quanto evidenziato dalla Corte territoriale, il tratto stradale nel quale si verificavano la fuga dell'imputato e gli investimenti pedonali era caratterizzato da una visibilità completa, nel considerare la quale occorreva tenere ulteriormente conto del fatto che il percorso viario lungo il quale procedeva l'autovettura Lancia Lybra condotta dall'██████████ era sostanzialmente rettilineo.

3.2. Quanto all'ulteriore, decisivo, profilo di differenziazione delle sottostanti decisioni, costituito dall'inquadramento del comportamento omicida dell'██████████ contestato al capo A, in conseguenza del quale perdeva la vita ██████████, occorre precisare preliminarmente che tale condotta veniva qualificata come omicidio colposo dal Tribunale per i minorenni di Roma e come omicidio doloso, connotato da dolo eventuale, dalla Corte di appello, Sezione per i minorenni, di Roma.

La riforma *contra reum* della decisione del Tribunale per i minorenni di Roma veniva effettuata dalla Corte territoriale sulla base degli elementi probatori acquisiti nel giudizio di primo grado, che venivano esaminati alla luce della posizione ermeneutica delle Sezioni unite, affermata nell'ambito della cosiddetta sentenza "Espenhahn" (cfr. Sez. U, n. 8 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261104), secondo cui ricorre il dolo eventuale – i cui estremi venivano ritenuti sussistenti nella condotta delittuosa dell'██████████ – quando il soggetto attivo del reato si sia chiaramente rappresentato la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e nonostante tale rappresentazione, dopo aver considerato il fine perseguito e le eventuali conseguenze, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, accettandone l'eventuale concretizzazione, per il caso in cui si fosse verificato; invece, la colpa cosciente –

i cui estremi venivano ravvisati nella condotta omicida dell'██████████ dal Tribunale per i minorenni di Roma, nella decisione riformata dal Giudice di appello di cui si occupa – ricorre quando la volontà del soggetto attivo del reato non è diretta verso l'evento delittuoso e l'agente, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l'evento illecito, si astiene dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza, ovvero per altro biasimevole motivo (cfr. Sez. U, n. 8 del 24/04/2014, Espenhahn, cit.).

Queste conclusioni venivano avvalorate dalla Corte di appello, Sezione per i minorenni, di Roma sulla base di una disamina analitica degli indici sintomatici della condotta dell'██████████ riscontrati nel caso di specie, tra i quali peculiare rilevanza veniva attribuita all'alta densità di traffico del percorso stradale seguito dal veicolo guidato dall'imputato; alla circostanza che il ricorrente percorreva un lungo tratto di tale percorso viario procedendo contromano; alla notevole velocità con cui l'autovettura veniva condotta per le arterie urbane dove si verificavano gli investimenti pedonali, che imponeva al guidatore di procedere in modo irregolare.

Sulla scorta di tale ricostruzione degli accadimenti criminosi e con le precisazioni di cui si è detto a proposito delle differenze esistenti in ordine al percorso argomentativo seguito dai Giudici di merito e al trattamento sanzionatorio irrogato nei sottostanti giudizi, l'imputato ██████████ veniva condannato alle pene di cui in premessa.

4. Avverso tale sentenza l'██████████, a mezzo dell'avv. ██████████, ricorreva per cassazione, deducendo quattro motivi di ricorso.

Con il primo motivo si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 228 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 488, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto della mancata concessione del beneficio della sospensione con messa alla prova dell'██████████ che era stato richiesto dal suo difensore sin dal giudizio di primo grado, celebrato davanti al Tribunale per i minorenni di Roma, del quale si ritenevano sussistenti i presupposti applicativi.

Si deduceva, in particolare, che la Corte territoriale non aveva tenuto conto dell'oggetto del giudizio relativo alla sospensione con messa alla prova dell'imputato, che riguarda esclusivamente la personalità del reo, rispetto alla quale deve essere effettuata una valutazione prognostica in ordine all'esito del beneficio richiesto; valutazione che, nel caso di specie, doveva essere compiuta

sulla base degli elementi di giudizio acquisiti con riferimento alla posizione processuale dell'██████████ e alla sua personalità.

Con il secondo motivo si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 61, n. 3 e 589 cod. pen., conseguente all'erroneo inquadramento della condotta delittuosa contestata all'██████████ al capo A, ai sensi degli artt. 81, 110, 337, 575, 581, 582, 583, comma primo e 585, in relazione agli artt. 61, n. 2 e 576, n. 1, cod. pen. Tale inquadramento aveva comportato la *reformatio in pejus* della sentenza di primo grado – che aveva qualificato i fatti contestati all'imputato al capo A ai sensi degli artt. 61, n. 3, 81, comma primo, 589, commi secondo e terzo, cod. pen. – che, secondo la difesa del ricorrente, si fondava su un percorso argomentativo congruo e corrispondente alle emergenze probatorie, univocamente orientate a escludere l'*animus necandi* nella condotta dell'██████████ e a imporne la riconducibilità all'alveo dell'omicidio colposo.

Si evidenziava, in proposito, che il Giudice di appello non aveva tenuto conto di una pluralità di elementi probatori che imponevano di escludere un atteggiamento doloso, sia diretto che eventuale, in capo all'██████████, tra i quali si segnalavano la sua condizione minorile; la circostanza che, bordo del veicolo, ci fossero alcuni familiari dell'imputato, tra cui la moglie, il padre e il fratello; il dato incontroverso secondo cui l'autovettura condotta dal ricorrente era abitualmente condotta dallo stesso soggetto che, sebbene non avesse conseguito la patente di guida, si considerava un esperto guidatore; condizione, quest'ultima, che gli faceva erroneamente ipotizzare – anche alla luce della sua inesperienza giovanile – che sarebbe riuscito a evitare incidenti stradali, sottraendosi al controllo di polizia attivato nei suoi confronti dalla pattuglia della Questura di Roma.

Questi convergenti elementi imponevano di ricondurre la condotta dell'██████████ a un ambito soggettivo colposo, correttamente valutato dal Giudice di primo grado, reso evidente dalle emergenze probatorie, sulla base delle quali la difesa del ricorrente ipotizzava che l'imputato – sopravvalutando le sue doti di guidatore e contestualmente sottovalutando le difficoltà del percorso stradale intrapreso – non aveva tenuto conto della gravità dei pericoli ai quali andava incontro, nella sottovalutazione dei quali occorreva tenere ulteriormente conto della sua giovane età; profilo, quest'ultimo, oggetto di un'incongrua valutazione da parte della Corte territoriale.

Secondo la difesa del ricorrente, quindi, l'██████████ non intendeva causare gli eventi illeciti, mortali e lesivi, provocati con la sua condotta, certamente negligente ma non connotata da dolo, né diretto né eventuale, anche in considerazione del fatto che, con il suo comportamento sconsiderato, l'imputato

aveva vanificato le ragioni che lo avevano spinto a sottrarsi al controllo di polizia, dal quale traeva origine il presente procedimento, determinando un peggioramento della sua posizione.

Con il terzo motivo si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente alla mancata applicazione della fattispecie dell'omicidio stradale prevista dall'art. 589-*bis* cod. pen., così come introdotta dall'art. 1 della legge 23 marzo 2016, n. 41, che nel caso di specie si imponeva nei confronti dell'██████████ in quanto norma più favorevole all'imputato, ai sensi dell'art. 2, comma quarto, cod. pen.

Questa doglianza veniva prospettata dalla difesa dell'██████████ in via subordinata rispetto al mancato accoglimento della censura giurisdizionale proposta con il secondo motivo di ricorso, la cui applicazione si imponeva nel caso in esame alla luce del principio della successione di leggi penali in senso favorevole al reo, nell'applicare il quale occorreva tenere conto della *ratio legis* del reato di omicidio stradale, che era stato introdotto dalla legge n. 41 del 2016 proprio allo scopo di tipizzare, nella forma del delitto colposo, le condotte illecite assimilabili a quelle poste in essere dall'imputato, che la Corte territoriale non aveva correttamente inquadrato.

Con il quarto motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 337 cod. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto dell'inquadramento dell'ipotesi di reato ascritta all'██████████ al capo A, rispetto alla quale le emergenze probatorie acquisite risultavano prive di univocità, non consentendo di ipotizzare che la condotta finalizzata alla sottrazione al controllo di polizia eseguito dalla pattuglia stradale della Questura di Roma fosse idonea a concretizzare la resistenza a pubblico ufficiale oggetto di contestazione.

Si deduceva, in proposito, che la fuga dell'imputato, per le modalità con cui si era realizzata attraverso le strade del quartiere ██████████ di Roma, concretizzava una condotta meramente passiva, che non legittimava l'applicazione della fattispecie di cui all'art. 337 cod. pen. che, presupponendo un comportamento attivo e resistente, non consentiva di ritenere configurabile l'ipotesi di reato contestato all'██████████ esclusivamente incentrata sulla fuga del ricorrente.

Queste ragioni processuali imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.

5. Deve, infine, rilevarsi che, in data 09/05/2017, veniva trasmessa a questo Collegio la relazione conoscitiva e di aggiornamento redatta dall'Ufficio di servizio sociale per i minorenni di Roma il 21/04/2017, con la quale si dava

conto del percorso rieducativo intrapreso dall' [REDACTED] dopo la commissione dei fatti delittuosi, vagliato attraverso l'analisi dei diversi periodi detenzione patiti dall'imputato e gli esiti dei servizi di osservazione personologica eseguiti in relazione a ciascuno di tali segmenti detentivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da [REDACTED] è fondato nei termini di cui appresso.

2. In via preliminare, occorre affrontare la questione dell'interpretazione dell'art. 6 CEDU par. 3, lett. d), alla luce della giurisprudenza di legittimità consolidatasi in conseguenza della sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 05/07/2011, nel cosiddetto caso Dan contro Moldavia. Tale questione deve essere valutata in stretta correlazione con il problema della motivazione rafforzata della sentenza impugnata, che si impone nelle ipotesi di riforma *contra reum* della decisione di primo grado, riscontrabili nel caso in esame per effetto della rivalutazione del compendio dichiarativo acquisito nel giudizio di primo grado in senso peggiorativo per la posizione processuale dell' [REDACTED].

L' [REDACTED] infatti, nel giudizio di primo grado, veniva condannato alla pena di anni sei di reclusione per i reati di cui agli artt. 61, n. 3, 81, comma primo, 589, commi secondo e terzo, cod. pen., 116 C.d.S., così qualificati i fatti contestati ai capi A e B, relativi all'omicidio colposo di [REDACTED], alle lesioni personali gravi di [REDACTED], [REDACTED] nonché ai reati collegati; pena che veniva irrogata all'imputato - previa assoluzione dal reato di cui all'art. 337 cod. pen., ascrittogli al capo A, ai sensi dell'art. 530 cod. proc. pen., perché il fatto non sussiste - ritenuta prevalente sulla contestata aggravante l'attenuante per la minore età.

Gli stessi fatti delittuosi, invece, venivano fatti oggetto di una radicale rivisitazione da parte del Giudice di appello, che determinava la *reformatio in pejus* della sentenza di primo grado, conseguente al fatto che l' [REDACTED] veniva ritenuto responsabile dei reati originariamente contestati dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, ai sensi degli artt. 81, 110, 337, 575, 581, 582, 583, comma primo e 585, in relazione agli artt. 61, n. 2 e 576, n. 1, cod. pen.; in conseguenza di tale rivalutazione del compendio probatorio, l'imputato - concesse le attenuanti generiche e la diminuite per la

minore età – veniva condannato alla pena di anni dieci e mesi quattro di reclusione.

2.1. Fatta questa indispensabile premessa, osserva il Collegio che tale questione, pur non essendo stata espressamente sollevata dalle parti processuali, deve essere necessariamente affrontata per effetto delle censure motivazionali dedotte con il secondo motivo di ricorso della difesa dell' [REDACTED], alla luce dei parametri ermeneutici da ultimo ribaditi da Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486, che si sono soffermate sulle implicazioni sistematiche della sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo sopra richiamata e del canone dell'“oltre ogni ragionevole dubbio”, affermando alcuni principi di diritto con i quali occorre confrontarsi, tenuto conto della *reformatio in pejus* della decisione di primo grado da parte della Corte territoriale.

Nel nostro caso, il confronto con i principi affermati dalle Sezioni unite si impone in conseguenza del fatto che il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello censurando – con il secondo motivo del ricorso introduttivo del presente procedimento, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. – la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla rivalutazione, in senso peggiorativo per l'imputato, di prove dichiarative ritenute decisive ai fini della decisione. Tale rivalutazione del Giudice di appello, effettuata *contra reum*, deve essere eseguita alla luce dei parametri ermeneutici affermati dalla sentenza delle Sezioni unite prima richiamata (Sez. U, Dasgupta), nel contesto dei principi consolidati in tema di riforma in senso peggiorativo della sentenza di primo grado.

L'intervento di questo Collegio, dunque, consegue al fatto che nella sentenza impugnata veniva espresso un giudizio *contra reum* delle fonti dichiarative acquisite nel giudizio di primo grado, con una valutazione diversa e antitetica rispetto a quella resa dal Tribunale per i minorenni di Roma, censurata dal ricorrente sotto il profilo della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione del provvedimento gravato. Tale rivalutazione delle fonti dichiarative, infatti, era decisiva ai fini della riqualificazione dell'ipotesi di reato contestata all'Halilovic da parte della Corte territoriale – compiuta ai sensi degli artt. 81, 110, 337, 575, 581, 582, 583, comma primo e 585, in relazione agli artt. 61, n. 2 e 576, n. 1, cod. pen. – ed era compiuta senza procedere a una rinnovazione dell'esame di tali dichiarazioni, che si imponeva in conformità, non solo dell'art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ma soprattutto del principio dell'“oltre ogni ragionevole dubbio”, così come interpretati da Sez. U, n. 27620 del 2016, Dasgupta, cit. e Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano.

La questione ermeneutica in esame assume un rilievo probatorio decisivo, per le ragioni di cui si dirà appresso, con riferimento alle dichiarazioni rese dalle persone offese [REDACTED]

[REDACTED] nonché alle dichiarazioni rese dai testi [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Deve a tal proposito ricordarsi che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la sentenza di primo grado e quella appellata, quando non vi è difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un complesso argomentativo organico e inscindibile, costituito da una sola entità processuale, logica e giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Ne consegue che la sentenza di appello si integra con quella adottata dal giudice di primo grado, consentendo in tal modo il superamento delle eventuali carenze motivazionali della sottostante decisione di merito (cfr. Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145; Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano, Rv. 224079).

Ne discende che il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, si può anche limitare a rinviare *per relationem* a quest'ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure processuali, dovendo soltanto rispondere in modo congruo alle singole doglianze prospettate dall'appellante. In questo caso, naturalmente, il controllo eseguito dal giudice di legittimità si estenderà alla verifica della congruità e della logicità delle risposte fornite alle predette censure.

L'obbligo motivazionale del giudice di appello assume, invece, connotazioni processuali più rigorose e stringenti nel caso in cui la sentenza di appello affermi una responsabilità penale che era stata, viceversa, negata nel giudizio di primo grado. Questo non solo perché vi sono due valutazioni giurisdizionali assolutamente difformi del medesimo materiale probatorio, ma soprattutto perché il soggetto condannato per la prima volta in secondo grado, nella sostanza, si è visto privato della possibilità di un'impugnazione di merito, al contrario di quanto si verifica nei confronti del soggetto condannato in primo grado.

Costituisce, infatti, espressione di un orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui, laddove l'imputato viene condannato per la prima volta in appello, con l'integrale riforma della sentenza assolutoria di primo grado, occorre fare riferimento in termini più rigorosi al materiale sottoposto alla cognizione del giudice di appello, tenendo conto delle ulteriori acquisizioni dibattimentali e dei differenti elementi probatori – sfavorevoli nei confronti

dell'appellante e al contempo decisivi ai fini della sua condanna – posti a fondamento in quel giudizio. Ne consegue che, in questi casi, l'obbligo motivazionale del giudice di appello assume connotazioni più stringenti rispetto al caso in cui la sentenza di appello neghi una responsabilità affermata in primo grado, nel più generale quadro delineato dalle Sezioni unite in materia di riforma integrale delle decisioni di primo grado, per il quale occorre richiamare il seguente principio di diritto: «In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato» (cfr. Sez. un., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679).

Né potrebbe essere diversamente, atteso che la motivazione della sentenza di appello che riformi in senso radicale la decisione di primo grado si caratterizza per un obbligo peculiare e rafforzato della sua tenuta processuale, logica e argomentativa, che si aggiunge a quello generale della non apparenza, non manifesta illogicità e non contraddittorietà, desumibile dalla formulazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., conformemente al seguente principio di diritto: «Nel giudizio di appello, per la riforma di una sentenza assolutoria non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera e diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, che sia caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo, invece, una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio» (cfr. Sez. 6, n. 46847 del 10/07/2012, Aimone, Rv. 253718).

Questa impostazione, a sua volta, trae origine dall'orientamento consolidatosi a seguito del risalente arresto delle Sezioni unite, secondo cui: «Quando le decisioni dei giudici di primo e di secondo grado siano concordanti, la motivazione della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo. Nel caso in cui, invece, per diversità di apprezzamenti, per l'apporto critico delle parti e o per le nuove eventuali acquisizioni probatorie, il giudice di appello ritenga di pervenire a conclusioni diverse da quelle accolte dal giudice di primo grado, non può allora egli risolvere il problema della motivazione della sua decisione inserendo nella struttura argomentativa di quella di primo grado – genericamente richiamata – delle notazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni fra loro dissonanti, essendo invece necessario che egli riesamini,

sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua deliberazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni» (cfr. Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229).

2.2. In questa cornice, occorre considerare il problema della valutazione da parte del giudice di appello di una prova orale – ritenuta decisiva ai fini della decisione – che non è stata rinnovata, con conseguente violazione dei principi affermati dalle richiamate sentenze delle Sezioni unite Dasgupta e Patalano anche in relazione a quelli enunciati dalla Corte EDU.

Nel caso di specie, tale vaglio di utilizzabilità delle dichiarazioni acquisite nel processo di primo grado deve essere effettuato in relazione alle dichiarazioni rese dalle persone offese

[redacted]
[redacted] e dai testimoni [redacted]
[redacted]
[redacted]

che la Corte territoriale riteneva decisive ai fini della riforma *contra reum* della decisione di primo grado.

Allo scopo di inquadrare correttamente i termini della questione ermeneutica affrontata, si ritiene indispensabile richiamare i passaggi testuali salienti della sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Dan contro Moldavia – generalmente citata senza alcuna valutazione dei segmenti argomentativi rilevanti ai fini della valutazione della portata applicativa dell'art. 6 par. 3, lett. d), CEDU nel nostro ordinamento giuridico – nella parte in cui, nella traduzione italiana che ne è stata fornita, si afferma testualmente: «Il Tribunale di primo grado ha assolto il ricorrente perché esso non ha creduto ai testimoni dopo averli uditi personalmente. Nel riesaminare il caso, la Corte d'Appello ha dissentito dal Tribunale di primo grado sulla attendibilità delle dichiarazioni dei testimoni dell'accusa e ha condannato il ricorrente. Nel far ciò, la Corte d'Appello non ha udito nuovamente i testimoni ma si è semplicemente basata sulle loro dichiarazioni come verbalizzate agli atti [...]». E ancora: «Visto quanto è in gioco per il ricorrente, la Corte non è convinta del fatto che le questioni che dovevano essere determinate dalla Corte d'Appello quando essa ha condannato il ricorrente e gli ha inflitto una pena – e facendo ciò ribaltando la sua assoluzione da parte del Tribunale di primo grado – avrebbero potuto, in termini di equo processo, essere esaminate correttamente senza una diretta valutazione delle prove fornite dai testimoni dell'accusa. La Corte ritiene che coloro che hanno la responsabilità di decidere la colpevolezza o l'innocenza di un imputato dovrebbero, in linea di

massima, poter udire i testimoni personalmente e valutare la loro attendibilità. La valutazione dell'attendibilità di un testimone è un compito complesso che generalmente non può essere eseguito mediante una semplice lettura delle sue parole verbalizzate [...]».

Tali richiami, secondo il Collegio, rendono evidente come questa pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo costituisca un'ulteriore espressione del principio di immediatezza della prova orale, che si ritiene applicato correttamente solo quando vi è un rapporto privo di intermediazioni tra l'assunzione della prova e la decisione giurisdizionale, in conseguenza del quale, allo scopo di permettere una valutazione sull'attendibilità delle dichiarazioni, si richiede che il giudice prenda direttamente contatto con la fonte di prova che si intende acquisire.

La Corte europea dei diritti dell'uomo, dunque, ha ritenuto che i soggetti processuali che anche in secondo grado hanno la responsabilità di decidere la colpevolezza o l'innocenza di un imputato devono, in linea di massima, esaminare, come hanno fatto i giudici di primo grado, i testimoni ritenuti decisivi personalmente, allo scopo di poterne valutare la loro credibilità soggettiva e la loro attendibilità, perché tale valutazione è un compito complesso che richiede un contatto diretto del giudice con il dichiarante, al fine di permettere una verifica diretta sul contenuto e sulla rilevanza probatoria delle dichiarazioni (cfr. Sez. 2, n. 33690 del 23/05/2014, De Silva, Rv. 260147; Sez. 2, n. 32655 del 15/07/2014, Zaroni, Rv. 261851).

La decisione in questione, pertanto, riguarda un'ipotesi di *reformatio in pejus* di un procedimento penale celebrato nelle forme ordinarie, all'esito del quale il giudice di primo grado assolveva l'imputato perché non aveva creduto ai testimoni dopo averli esaminati; mentre, il giudice di secondo grado, senza procedere a un nuovo esame dei testi, ma basandosi esclusivamente su una diversa rivalutazione delle loro dichiarazioni, così come verbalizzate negli atti processuali di cui disponeva, era pervenuto a una differente decisione, condannando l'imputato; condizioni processuali, queste, certamente esportabili alla vicenda giurisdizionale in esame, per le ragioni che si esporranno compiutamente nel paragrafo 2.3, essendo incontrovertibile che la riforma della decisione emessa nei confronti dell'██████████ dal Tribunale per i minorenni di Roma veniva adottata non già sulla base di un riesame delle fonti dichiarative ritenute determinanti a fini della riforma in senso peggiorativo della sentenza appellata, ma sulla base di una rivalutazione meramente cartolare degli atti processuali di cui il Giudice di appello disponeva.

In questo contesto, ferme restando le considerazioni che si esporranno nel paragrafo 2.3, cui sin d'ora si rinvia, ritiene il Collegio di dovere richiamare

l'orientamento ermeneutico da ultimo ribadito dalle Sezioni unite che, nel più ampio contesto del canone di giudizio dell'“oltre ogni ragionevole dubbio”, hanno affermato il seguente principio di diritto: «È affetta da vizio di motivazione ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio “al di là di ogni ragionevole dubbio”, di cui all'art. 533, comma primo, cod. proc. pen., la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen.; ne deriva che, al di fuori dei casi di inammissibilità del ricorso, qualora il ricorrente abbia impugnato la sentenza di appello censurando la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, pur senza fare specifico riferimento al principio contenuto nell'art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Corte di cassazione deve annullare con rinvio la sentenza impugnata» (cfr. Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267492).

Queste conclusioni, al contempo, prescindono dalle qualità soggettive del soggetto dichiarante, atteso che, secondo quanto affermato dalle Sezioni unite nel medesimo arresto, il principio contenuto nell'art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali «non consente distinzioni a seconda della qualità soggettiva del dichiarante e vale: a) per il testimone “puro”; b) per quello c.d. assistito; c) per il coimputato in procedimento connesso; d) per il coimputato nello stesso procedimento (fermo restando che, in questi ultimi due casi, l'eventuale rifiuto di sottoporsi all'esame non potrà comportare conseguenze pregiudizievoli per l'imputato); e) per il soggetto “vulnerabile” (salva la valutazione del giudice sulla indefettibile necessità di sottoporre il soggetto debole, sia pure con le dovute cautele, ad un ulteriore stress); f) per l'imputato che abbia reso dichiarazioni “in causa propria” (dal cui rifiuto non potrebbe, tuttavia, conseguire alcuna preclusione all'accoglimento della impugnazione)» (cfr. Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267488).

2.3. Resta da affrontare un ultimo problema, relativo alla possibilità di esportare i principi affermati dalle Sezioni unite, cui ci si è riferiti nei paragrafi 2.1 e 2.2, alle ipotesi in cui la riforma della sentenza di primo grado *contra reum* discenda da una cosiddetta “riqualificazione” dell'ipotesi delittuosa ritenuta nello stesso provvedimento decisorio, nel quale veniva comunque espresso un giudizio di colpevolezza dell'imputato.

A tale quesito occorre fornire risposta positiva, almeno per le ipotesi in cui – come nel caso in esame – non di mera diversa qualificazione del medesimo fatto (inteso nelle sue componenti tradizionali di elemento soggettivo-condotta-evento) si tratti, ma di riconduzione della fattispecie concreta ad una differente fattispecie astratta, caratterizzata dal diverso atteggiarsi o dalla diversa caratterizzazione di uno o più degli elementi strutturali, rappresentati – appunto – non soltanto da condotta ed evento, ma anche da elemento soggettivo.

Osserva, in proposito, il Collegio che il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio impone, ai fini della formulazione di un giudizio di colpevolezza dell'imputato, un percorso epistemologico fondato su una giustificazione razionale della decisione, che dia conto delle fonti di prova acquisite nel giudizio merito, dovendosi evidenziare, in linea con quanto da ultimo affermato dalle Sezioni unite, che «il diritto alla prova, come espressione del diritto di difesa, estende il suo ambito fino a comprendere il diritto delle parti ad una valutazione legale, completa e razionale della prova» (cfr. Sez. U, n. 2 del 19/01/2017, Patalano, non mass.).

Né potrebbe essere diversamente, attesa la correlazione, al contempo dinamica e strutturale, tra il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e le garanzie del processo penale, poste a presidio dell'accertamento giurisdizionale, tra le quali posizione preminente deve essere attribuita alla presunzione di innocenza dell'imputato, all'onere della prova a carico esclusivo dell'accusa e all'obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie.

Questa piattaforma ermeneutica, del resto, ha rappresentato la linea ispiratrice della decisione delle Sezioni unite esaminata nei paragrafi 2.1 e 2.2, cui si deve ulteriormente rinviare (cfr. Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267492), imponendo, ai presenti fini processuali, di evidenziare che la valutazione delle prove dichiarative deve essere condotta nel più generale contesto del superamento del ragionevole dubbio sulla responsabilità dell'imputato, che rappresenta il criterio ermeneutico che deve orientare il giudice di merito nella formulazione del proprio giudizio di colpevolezza; criterio ermeneutico, quest'ultimo, che, nella sua valenza epistemologica, rileva indifferentemente sia per le ipotesi in cui all'esito del giudizio di secondo grado si giunga alla riforma integralmente peggiorativa del provvedimento sottostante, applicabile ai casi in cui l'imputato era stato assolto, sia per le ipotesi in cui la decisione di appello sia parzialmente peggiorativa, analoghe a quelle in esame, in cui la riforma *contra reum* discende dalla "riqualificazione" dell'ipotesi delittuosa contestata all'Halilovic al capo A, quale condotta assistita dall'elemento soggettivo del dolo, anziché – come ritenuto dal primo giudice – da sola colpa.

Sul punto, non si possono non richiamare le conclusioni raggiunte dalle Sezioni unite, nell'ultimo arresto ermeneutico al quale ci si sta riferendo, in cui si afferma: «Perché, insomma, l'*overturning* si concretizzi davvero in una motivazione rafforzata, che raggiunga lo scopo del convincimento "oltre ogni ragionevole dubbio", non si può fare a meno dell'oralità nella riassunzione delle prove rivelatesi decisive [...]». Nello stesso contesto espositivo, si ritiene utile richiamare il passaggio motivazione della pronunzia in esame nel quale le Sezioni unite osservano: «Perché lo scopo del giudizio, sia esso ordinario o abbreviato, è, appunto, il superamento di "ogni ragionevole dubbio"» (cfr. Sez. U, n. 2 del 19/01/2017, Patalano, cit.).

Occorre, dunque, ribadire che l'esigenza di una giustificazione legale e razionale della decisione di appello costituisce la conseguenza di una scelta giurisdizionale ed epistemologica armonica con il nostro sistema processuale che, nelle ipotesi di riforma *contra reum* della sentenza di primo grado, impone l'applicazione del principio affermato dall'art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, così come ricostruito nella sua portata sistematica dalle Sezioni unite nel precedente intervento chiarificatore (cfr. Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267492).

Lo scopo del processo penale, infatti, è quello di raggiungere la verità giurisdizionale attraverso il superamento di ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'imputato, con la conseguenza che, nelle ipotesi di riforma *contra reum* della decisione di primo grado da parte del giudice di appello, è indubitabile che la riassunzione delle prove dichiarative, ritenute decisive ai fini del ribaltamento in senso peggiorativo del sottostante giudizio, rappresenta «il metodo che, incontestabilmente, è il migliore per la formazione e valutazione della prova, caratterizzato dall'oralità e dall'immediatezza attraverso l'apprezzamento diretto degli apporti probatori dichiarativi, rivelatisi decisivi per il proscioglimento in primo grado, da parte di un giudice di appello che avverta dubbi sul fatto che a un tale esito corrisponda la giusta decisione [...]» (cfr. Sez. U, n. 2 del 19/01/2017, Patalano, cit.).

2.4. Ne discende conclusivamente che, con riferimento alle dichiarazioni rese dalle persone offese [REDACTED]

[REDACTED] nonché alle dichiarazioni rese dai testi [REDACTED]

[REDACTED] la Corte di appello, Sezione per i minorenni, di Roma non poteva procedere alla loro rivalutazione

contra reum senza disporre preliminarmente il riesame dibattimentale di tali soggetti processuali.

Si deve, pertanto, concludere che quanto sopra evidenziato – incidendo in modo rilevante sull'apparato giustificativo della decisione in esame nella parte riguardante i segmenti della ricostruzione processuale che si presentano come fondamentali e imprescindibili ai fini dell'inquadramento dell'elemento soggettivo del reato contestato all'██████████ al capo A – impone l'annullamento della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte di appello, Sezione per i minorenni, di Roma, che dovrà provvedere a sanare le discrasie argomentative segnalate nel rispetto dei principi che si sono enunciati nei paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3, cui si deve ulteriormente rinviare.

Occorre, peraltro, precisare che la rivalutazione demandata non deve necessariamente riguardare l'intero compendio probatorio fondato su prove dichiarative, così come acquisito nei sottostanti giudizi, ma, conformemente ai principi che si sono enunciati nei paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3, dovrebbe investire le sole dichiarazioni ritenute decisive dal Giudice di appello ai fini della riforma *contra reum* della decisione di primo grado, nei termini esplicitati nelle pagine 4-8 della sentenza impugnata.

Nel giudizio di rinvio, pertanto, nel caso si ritenga di dover dissentire dalla soluzione accolta in primo grado, occorrerà procedere al riesame delle dichiarazioni testimoniali sulla base delle quali la Corte territoriale opinò di dovere riformare *in pejus* la decisione di primo grado, anche se al solo fine del riconoscimento della sussistenza di un elemento soggettivo in primo grado escluso, ai sensi degli artt. 81, 110, 337, 575, 581, 582, 583, comma primo e 585, in relazione agli artt. 61, n. 2 e 576, n. 1, cod. pen., per quanto emerge dal materiale probatorio analiticamente vagliato nella sentenza impugnata.

Dichiarazioni che, per quanto valorizzato nella sentenza annullata, allo stato consistono nelle: dichiarazioni rese dalla persona offesa ██████████ così come esaminate nelle pagine 4 e 5; dichiarazioni rese dalla persona offesa ██████████ così come esaminate a pagina 5 della sentenza; dichiarazioni rese dalla persona offesa ██████████ così come esaminate a pagina 5; dichiarazioni rese dalla persona offesa ██████████ così come esaminate a pagina 5; le dichiarazioni rese dalla persona offesa ██████████ così come esaminate nelle pagine 5 e 6; dichiarazioni rese dal teste ██████████ così come esaminate a pagina 6; dichiarazioni rese dal teste ██████████ così come esaminate nelle pagine 6 e 7; dichiarazioni rese dal teste ██████████ così come esaminate a pagina 7; dichiarazioni rese dalla teste ██████████ così come esaminate a pagina 7; dichiarazioni rese dalla teste ██████████ così come esaminate a pagina 7; dichiarazioni rese dal teste ██████████

così come esaminate a pagina 7; dichiarazioni rese dal teste
così come esaminate a pagina 7; dichiarazioni rese dal teste
così come esaminate nelle pagine 7 e 8; dichiarazioni rese dal teste
così come esaminate a pagina 8; dichiarazioni rese dal teste
così come esaminate a pagina 8; dichiarazioni rese dal teste
così come esaminate a pagina 8.

3. Restano assorbite nei motivi di accoglimento del ricorso le residue doglianze difensive, riguardando tali censure la ricostruzione degli accadimenti criminosi da parte del Giudice di appello, che non potranno non essere rivalutati in relazione a quello che sarà l'esito del giudizio di rinvio, che presuppone il corretto inquadramento dell'ipotesi delittuosa contestata al capo A, in ordine all'elemento soggettivo sotteso ai comportamenti posti in essere dal
dopo essersi sottratto al controllo di polizia attivato nei suoi confronti della Volante 9 della Questura di Roma, culminati nell'investimento pedonale multiplo, dal quale scaturiva l'uccisione di

Occorre, infatti, ribadire che la valutazione dell'inquadramento, colposo o doloso, delle condotte ascritte all' al capo A costituisce l'elemento di discrasia motivazionale in relazione al quale si impone un nuovo giudizio da parte della Corte territoriale, finalizzato a eliminare le carenze logico-processuali della sentenza impugnata.

La rivalutazione del complesso motivazionale della sentenza sottostante, dunque, imporrà di riconsiderare le critiche formulate dalla difesa del ricorrente in relazione alla ricostruzione degli accadimenti criminosi e alla sequenza dinamica all'esito della quale si verificava l'uccisione della, tenendo conto delle doglianze difensive contenute nell'atto di impugnazione introduttivo del giudizio di appello.

3.1. Ferme restando tali considerazioni, che comportano una rivalutazione complessiva del giudizio di responsabilità dell' non può non rilevarsi la fondatezza delle doglianze prospettate con il primo motivo di ricorso, relativamente al percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale nell'escludere il beneficio della sospensione del processo con messa alla prova richiesto dall' che non risulta conforme alla previsione dell'art. 228 del d.P.R. n. 488 del 1988.

Osserva, in proposito, il Collegio che il Giudice di appello non teneva conto della natura del giudizio relativo alla sospensione del processo con messa alla prova richiesto dall' che presuppone una verifica sul disvalore delle condotte dell'imputato, ma non può prescindere dal vaglio della sua personalità, alla quale deve essere correlato il giudizio prognostico riguardante l'esito del

beneficio sospensivo. Ne consegue che l'operazione di ermeneutica processuale richiesta ai fini della concessione della sospensione con messa alla prova comporta una verifica di natura prognostica differente da quella finalizzata alla formulazione di un giudizio di colpevolezza del beneficiando; differenza della quale, nella sentenza impugnata, non si teneva conto.

Ad avviso del Collegio, l'incongruità del percorso valutativo compiuto è dimostrata dal fatto che la Corte territoriale non teneva conto degli elementi di valutazione personologica acquisiti, relativi al percorso rieducativo compiuto dall'██████████ nel corso della sua detenzione, tra i quali rilievo preminente deve essere attribuito alla relazione di contenuto favorevole per l'istante, redatta dall'IPM Casal Marmo, dove l'imputato era stato stata detenuto dal 03/06/2015 al 23/11/2015, del tutto pretermessa nel provvedimento impugnato. In senso sostanzialmente analogo rilevano le omissioni valutative, debitamente segnalate nelle pagine 4-6 del ricorso in esame, riguardanti la relazione redatta il 12/02/2006 dall'assistente sociale ██████████ e la relazione redatta l'08/02/2016 dalla psicoterapeuta ██████████ dalla cui valutazione non si poteva prescindere nel formulare un giudizio prognostico sulla messa alla prova con sospensione del processo richiesta dall'██████████.

L'ammissione alla messa alla prova dell'imputato previa sospensione del processo, del resto, è subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito in ordine alla possibilità di rieducazione e di inserimento del soggetto nella vita sociale ed è espressione di un giudizio prognostico condotto sulla scorta di molteplici indicatori – dalla cui disamina il Giudice di appello non poteva prescindere – riguardanti sia il reato commesso sia la personalità del reo, ricostruiti attraverso i comportamenti manifestati dall'██████████ anche in epoca successiva al fatto incriminato, dei quali, nel caso in esame, non si è tenuto conto, in violazione dei parametri ermeneutici affermati da questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 13370 del 05/03/2013, R., Rv. 255267; Sez. 1, n. 19532 del 09/04/2003, De Nardo, Rv. 224810).

Ne deriva che il Giudice del rinvio, nel valutare la posizione dell'██████████ conformandosi ai punti demandati da questo Collegio, nei termini esplicitati nei paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3, cui si deve rinviare, dovrà tenere ulteriormente conto dei principi che si sono richiamati in tema di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenni.

4. Ne discende conclusivamente l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma, Sezione per i minorenni, in diversa composizione, affinché provveda a sanare le discrasie

processuali che si sono evidenziate, nel rispetto dei principi che si sono enunciati.

Deve, infine, rilevarsi, che, in caso di diffusione del presente provvedimento, occorre omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma, Sezione per i minorenni, in diversa composizione.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 18/05/2017.

Il Consigliere estensore

Alessandro Centonze



Il Presidente

Mariastefania Di Tomassi

